



Comune di Lecco

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/481.111-
Fax. 0341/286.874 - C.F.00623530136

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE Numero 263 del 29-12-2016

OGGETTO: "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" (GAP) E PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO. APPROVAZIONE ELENCHI.

L'anno duemilasedici e questo giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 11:00 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

BRIVIO VIRGINIO	Sindaco	P
BONACINA FRANCESCA	Vice Sindaco	P
BOLOGNINI GAIA	Assessore	P
GHEZA STEFANO	Assessore	P
MARIANI RICCARDO	Assessore	A
MAZZOLENI ANNA	Assessore	P
RIZZOLINO SALVATORE	Assessore	A
PIAZZA SIMONA	Assessore	A
VALSECCHI CORRADO	Assessore	A
VENTURINI EZIO	Assessore	P

Presiede l'adunanza il Sindaco DOTT. VIRGINIO BRIVIO assistito dal Vice Segretario Generale DOTT.SSA MARIA LOMBARDI incaricato della redazione del presente verbale.

Il Sindaco

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

La Giunta comunale

Decisione

Per i riferimenti necessari alla redazione del bilancio consolidato dell'ente, approva gli elenchi allegati che individuano:

- il "gruppo amministrazione pubblica" (GAP)^[1];
- il "GAP perimetro di consolidamento" del Comune di Lecco.

In considerazione dell'esito della verifica dei presupposti per l'inserimento o meno dei diversi soggetti nel Gap oggetto di consolidamento, il bilancio consolidato dell'ente farà riferimento a questi enti e società:

1. Parco Adda Nord;
2. Linee Lecco Spa;
3. Lecco Trasporti Scarl;
4. Silea Spa;
5. Seruso Spa;
6. Lario Reti Holding Spa;
7. Acel Service Srl;
8. Lario reti gas Srl;
9. Aevv Energie Srl;
10. Idrolario Srl.

Motivazione

La normativa^[2] stabilisce che vengano individuati, alla data del 31 dicembre dell'esercizio di riferimento del bilancio consolidato:

- 1) il Gruppo amministrazione pubblica - GAP - (evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o imprese);
- 2) il perimetro di consolidamento del bilancio.

I due elenchi e i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

Altre Informazioni

Il bilancio consolidato è un documento consuntivo di esercizio che rappresenta la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di un gruppo di imprese, elaborato dalla società posta al vertice (*holding*); applicato al contesto degli enti locali, il soggetto al vertice è rappresentato dall'ente locale capogruppo mentre gli altri soggetti corrispondono agli organismi controllati o partecipati dall'ente locale, su cui quest'ultimo esercita un potere di influenza o di controllo significativo.

L'introduzione e l'obbligo di predisposizione del bilancio consolidato da parte degli enti locali rientra nel percorso di armonizzazione contabile avviato con il D.Lgs. 118/2011; il bilancio consolidato è uno degli strumenti utili per l'esercizio del controllo sugli organismi partecipati.

La redazione del bilancio consolidato:

- a) sopperisce alle eventuali carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b) attribuisce all'amministrazione capogruppo un nuovo strumento

per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;

c) permette di ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

d) assicura, soprattutto, trasparenza nei dati finanziari e gestionali complessivi dell'ente locale in quanto vi ricomprende quelli determinatisi con la gestione degli altri soggetti del gruppo.

Prendendo avvio dalle società e dagli enti nei quali il Comune possiede direttamente una quota, anche minimale, o nei quali può esercitare un'azione di controllo anche senza legame partecipativo, devono essere predisposti, secondo i criteri stabiliti dalla normativa, due elenchi distinti:

- uno composto dalle realtà che rispettano determinati requisiti e quindi da far entrare nell'area di consolidamento, a cui si aggiungono le controllate indirette, cioè quelle già consolidate da imprese partecipate dal Comune;
- un elenco composto dalle realtà che non rientrano nell'area di consolidamento, ma che compongono il "gruppo amministrazione pubblica" (GAP).

Per la definizione del GAP, la normativa fa riferimento a una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate e a una nozione di partecipazione, precisando che per l'inclusione al GAP non vanno fatte eccezioni di forma giuridica, né di differente natura dell'attività svolta.

Il perimetro di consolidamento deve ricomprendere i seguenti organismi:

- gli enti strumentali di cui l'ente locale capogruppo detenga formali e sostanziali poteri di indirizzo e controllo
- le società partecipate in cui il Comune detiene la maggioranza dei voti da esercitare in assemblea oppure vi esercita un'influenza dominante e quelle che risultano a totale partecipazione pubblica ed affidatarie dirette di servizi pubblici locali

Il concetto di "gruppo amministrazione pubblica" si inserisce nell'ambito della più ampia categoria dei gruppi aziendali. Quest'ultimi pur essendo formati da aziende diverse tra loro, possono essere visti come un'azienda unica che opera secondo una propria strategia unitaria. La presenza di un unitario soggetto economico non elimina l'autonomia giuridica delle singole aziende, pur andando ad incidere sull'autonomia gestionale delle stesse.

Si individua un "gruppo amministrazione pubblica" locale quando sussistono tre elementi fondamentali:

1. un soggetto economico ente pubblico locale;
2. una direzione economica e strategica unitaria, aspetto che, pur essendo tipico di qualsiasi gruppo aziendale, nel caso in questione è affiancato dalla peculiarità delle scelte economiche e strategiche connesse alla funzione pubblica propria dell'ente locale;
3. più soggetti giuridici di diversa natura, dove la specificità del gruppo pubblico è proprio quella di essere composto sia da aziende di natura privatistica che da enti di natura

pubblicistica.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il Principio contabile relativo al bilancio consolidato, suddivide in cinque categorie i soggetti che fanno parte del "gruppo amministrazione pubblica":

1) organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo (articolazioni organizzative della capogruppo stessa, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo)

2) enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante:

3) enti strumentali partecipati da un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2. Gli enti strumentali partecipati sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:

a) servizi istituzionali, generali e di gestione;

b) istruzione e diritto allo studio;

c) ordine pubblico e sicurezza;

d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;

e) politiche giovanili, sport e tempo libero;

f) turismo;

g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;

h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;

i) trasporti e diritto alla mobilità;

j) soccorso civile;

- k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
- l) tutela della salute;
- m) sviluppo economico e competitività;
- n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
- o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
- p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;
- q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
- r) relazioni internazionali.

4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. In fase di prima applicazione del decreto legislativo n. 118/2011, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Possono non essere inseriti nel perimetro di consolidamento gli enti e le società del gruppo nei casi di:

- a) irrilevanza (incidenza inferiore al 10% di ciascuno dei parametri inerenti il totale dell'attivo, il patrimonio netto ed il totale dei ricavi caratteristici);
- b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non sono oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

Per garantire la significatività del bilancio consolidato, la legge^[3] stabilisce che si possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

I due elenchi (componenti del GAP e componenti del GAP da comprendere nel bilancio consolidato) e i relativi aggiornamenti sono aggiornati alla fine di ogni esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione.

La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Il Comune di Lecco impartirà agli Enti/Società ricompresi nell'area di consolidamento le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato ed in particolare le modalità e i tempi di trasmissione del bilancio d'esercizio e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato.

Il Segretario Generale, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, ha verificato la compatibilità del presente atto con la normativa anticorruzione adottata dal Comune di Lecco.

[1] Secondo quanto disciplinato dal principio contabile applicato 4/4 allegato al decreto legislativo n. 118/2011

[2] Principio contabile applicato 4/4 citato, decreto legislativo n. 175/2016 T.U.S.P.P.

[3] Principio contabile applicato n. 4/4 allegato al decreto legislativo n. 118/2011, già citato



Comune di Lecco

COMUNE DI LECCO

Provincia di Lecco

OGGETTO: "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" (GAP) E PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO. APPROVAZIONE ELENCHI.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Settore AREA 1 - Programmazione e controllo strategico, regolazione società partecipate, qualità dei servizi, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 19-12-2016

Il Dirigente

DOTT. LUCCISANO MICHELE

Eventuali note:



Comune di Lecco

COMUNE DI LECCO

Provincia di Lecco

OGGETTO: "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" (GAP) E PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO. APPROVAZIONE ELENCHI.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 29-12-2016

Il Dirigente Area Finanziaria

LOMBARDI MARIA

Eventuali note:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
DOTT. VIRGINIO BRIVIO



Il Vice Segretario Generale
DOTT.SSA MARIA LOMBARDI



Il sottoscritto Vice Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.134, comma 4 del D.Lgs.267 del 2000 e.ss.mm.ii.

diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge, decorso il decimo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n.267 del 2000 e.ss.mm.ii.



Il Vice Segretario Generale
DOTT.SSA MARIA LOMBARDI

